

Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris

Consulenti del Lavoro in Udine

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
<http://www.studiodemarco.it/>

Udine, 19/06/2015

Oggetto: Consegna prospetto paga

Circolare numero: 022/2015

In sintesi

La legge prevede l'obbligo a carico del datore di lavoro di consegnare al lavoratore un prospetto di paga contenente gli elementi che compongono la retribuzione erogata e le trattenute operate (cd. busta paga).

La consegna va effettuata al momento della corresponsione della retribuzione, al fine di consentire al lavoratore di verificare la corrispondenza tra le registrazioni riportate sul prospetto di paga e la retribuzione percepita.

Approfondimento

La legge 4/1953 prevede l'obbligo del datore di lavoro di consegnare al lavoratore dipendente un prospetto paga dove sono riportati gli elementi della retribuzione e le trattenute previdenziali e fiscali operate.

L'obbligo di consegna della busta paga può essere adempiuto anche consegnando al lavoratore copia delle scritture effettuate nel Libro Unico del Lavoro (LUL); la consegna può essere effettuata anche con l'invio del prospetto paga via e-mail (invio a un indirizzo intestato al lavoratore provvisto di *password* personale) o PEC o tramite pubblicazione sul sito *web* aziendale in apposita area riservata (accesso riservato al lavoratore tramite *username* e *password*).

La consegna della busta paga costituisce riconoscimento del debito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, consentendo allo stesso, in caso di mancato pagamento della retribuzione, di intraprendere tutte le azioni necessarie per il recupero del proprio credito compreso il decreto ingiuntivo.

Tanto la Giurisprudenza quanto il Ministero del Lavoro, valorizzando il dato letterale della norma (*"all'atto dell'erogazione della retribuzione"*), hanno affermato - ancorché indirettamente - che l'obbligo di consegna della busta paga sorge nel momento in cui il datore di lavoro corrisponde la retribuzione al lavoratore; ciò porta a ritenere che in mancanza di erogazione della retribuzione l'obbligo di consegna della busta paga non sorge.

In ogni caso, su richiesta degli Organi di Vigilanza della Direzione Territoriale del Lavoro, il datore di lavoro è tenuto a effettuare la consegna del prospetto di paga. Attraverso l'istituto della diffida accertativa con valore di titolo esecutivo, gli Ispettori del Lavoro possono diffidare il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le somme che risultino dalle buste paga.

Per la mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, così come per la consegna di un prospetto contenente registrazioni inesatte/non conformi, è prevista una sanzione da 125€ a 770€ per ogni lavoratore cui si riferisce la violazione.